

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI LAVELLO PER IL QUADRIENNIO 01.07.2019 – 30.06.2023 E COMUNQUE QUATTRO ANNI DALLA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG ZF02A8071B**

**Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, identificato da C.I.G. **ZF02A8071B** consistente nelle attività di intermediazione assicurativa e gestione del programma assicurativo del Comune di Lavello finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Il valore presunto quadriennale dell'affidamento è pari a Euro 8.000,00 (è consentito il rinnovo del contratto per quattro anni dalla scadenza, ed è inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.

Le polizze assicurative in essere, a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale, sono le seguenti:

<b>POLIZZA</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>PREMIO annuo lordo pagato nel 2018</b>	<b>VALORE presunto comm. Broker in %</b>	<b>IMPORTO presunto annuale comm.</b>	<b>IMPORTO presunto quadriennale comm.</b>
RCT/RCO	06/2019	11.500,00	10%	1.150,00	4.600,00
INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONDUCENTI VEICOLI ENTE E DIPENDENTI GUIDA VEICOLI PRIVATI USO PER SERVIZIO	02/2019	1.570,00	10%	157,00	628,00
KASKO E RISCHI DIVERSI VEICOLI PRIVATI USATI PER SERVIZIO DA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI	02/2019	1.490,00	10%	149,00	596,00
RCA VEICOLI ENTE	02/2019	5.170,38	10%	517,00	2.068,00
TOTALE		19.730,38		1.973,00	7.892,00
TOTALE ARROTONDATO				<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

**ART. 2 - CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

L'appalto sarà affidato con le modalità stabilite dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi tramite procedura negoziata, in relazione agli affidamenti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica a seguito dell' applicazione dei parametri stabiliti

al successivo art. 16. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione.

Il servizio verrà affidato anche in presenza di una sola offerta valida. L'Ente si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse specifico, di non effettuare motivatamente l'aggiudicazione, ovvero di effettuarla, anche se si trattasse dell'unica offerta valida, rimasta o presentata, purché qualitativamente adeguata.

Nel caso di revoca o di risoluzione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l'Amministrazione ha facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio.

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, come previsto dall'art. 95 comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio concernente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà mediante sorteggio.

### **Art. 3 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) Individuazione, analisi e la gestione dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere, al fine di individuare e analizzare le eventuali carenze e proporre possibili interventi di razionalizzazione;
- c) attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...), compresa l'eventuale prestazione peritale in caso di necessità;
- d) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
- e) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- f) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso del servizio;
- g) gestione dei sinistri in franchigia per la polizza RCT/RCO.  
Per i sinistri in franchigia si chiede da parte del Broker la relativa gestione fino ad un numero di 5 sinistri, con l'ausilio di studi peritali assistendo l'Ente in tutte le seguenti fasi:
  - il Broker ricevuta la notifica della richiesta di risarcimento, si impegna a prendere in gestione il sinistro ed a comunicare per iscritto al comune il numero di riferimento dello stesso e contestualmente a chiedere l'eventuale documentazione necessaria alla completa istruttoria della pratica;
  - successivamente il broker provvederà a fornire all'amministrazione:  
una precisa valutazione della risarcibilità del danno, in base ad eventuali profili di responsabilità emergente in capo all'Ente;  
attraverso l'analisi della documentazione prodotta dal danneggiato (fotografie, preventivi, fatture, certificati medici, ecc) il Broker dovrà produrre una valutazione/stima del danno reclamato nel quale verranno indicati i valori che eventualmente dovranno essere liquidati a totale risarcimento del danno;  
il Broker dovrà produrre tutta la documentazione per la gestione del sinistro (lettera di contatto con il danneggiato per il primo riscontro ed eventuale richiesta di documentazione integrativa, lettera di reiezione del sinistro, atto di liquidazione transattiva) .

#### **ART. 4 ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO**

La composizione minima dello staff tecnico di interfaccia con l'Amministrazione Comunale di Lavello che si dedicherà alla gestione del servizio oggetto del presente appalto è individuato come segue:

- Referente principale del servizio avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nell'organizzazione di servizi di brokeraggio assicurativo presso Enti Locali utile a gestire le criticità riconducibili alle materie oggetto dell'appalto. Il Referente dovrà garantire la gestione degli interventi nei tempi e modi richiesti dal presente Disciplinare nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l'affidamento;
- Sostituto del referente avente i medesimi requisiti e competenze del referente ed in grado di ricoprire il ruolo del referente in caso di sua assenza;
- Struttura di supporto tecnico-amministrativa in grado di svolgere le funzioni operative necessarie alla gestione delle polizze assicurative ed alla trattazione dei sinistri nei termini di cui al presente Disciplinare;
- Struttura tecnico-giuridica specialistica impegnata nell'analisi e monitoraggio del rischio e degli eventuali provvedimenti da proporre all'Ente ai fini dell'adeguamento delle garanzie in essere, nonché nella verifica di compatibilità dei contenuti delle Polizze Assicurative rispetto alle disposizioni normative vigenti ed al mercato assicurativo anche in sede di affidamento delle coperture assicurative in scadenza.

#### **ART. 5 CORRISPETTIVO E PAGAMENTO DEI PREMI**

L'attività relativa al servizio in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Amministrazione. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Disciplinare, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale. Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 e del Regola ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

A tale ultimo scopo, il Broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

## **ART. 6 RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del servizio del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi Comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

## **Art. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere il servizio nell'interesse dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente disciplinare;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse
2. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
3. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità, obblighi ed adempimenti riguardanti il servizio;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

## **Art. 8 DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio è di anni 4 (quattro) decorrenti dalla aggiudicazione del servizio, essendo esclusa fin d'ora qualsiasi forma di rinnovo tacito. L'aggiudicatario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, d'intesa fra le parti e per non più di una volta, qualora la normativa vigente lo consenta.

È consentito il rinnovo del contratto per quattro anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo non superiore a 180 (giorni) giorni, dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

### **ART. 9 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI**

Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

Sono a carico del broker:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio;
- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.L.gs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata del servizio.

Il Comune di Lavello ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

### **ART. 10 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art.106 c. 1 lettera d) del D.lgs. n.50/2016 e smi. NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO.

L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all'art. 89 del codice. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### **ART. 11 RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Il Comune di Lavello si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

- . nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
- . in caso di subappalto o cessione del contratto;
- . nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- . in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e ss.mm.ii.
- . in caso di fallimento dell'appaltatore, o comunque in caso di assoggettamento dello stesso ad altre procedure concorsuali.

### **ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva (art. 103 D.Lgs 50/2016 e smi), resa nella misura del 10% - ridotta del 50% se sussistenti le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 - calcolata sul valore risultante dall'applicazione delle rispettive percentuali indicate dal Broker aggiudicatario in sede di offerta economica al valore quadriennale delle polizze in essere come indicato al precedente art. 1, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituire il valore qualora l'Amministrazione si vedesse costretta ad escuterla in tutto o in parte.

### **ART. 13 PENALI**

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, in relazione all'adempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione delle penalità nella misura indicata. La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Disciplinare e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali di valore complessivo pari a Euro 10.000,00 consente all'Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare ISVAP e Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

#### **Art. 14 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Le imprese aventi ruolo operativo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere in possesso del requisito di idoneità professionale attestato mediante iscrizione presso il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e ss.mm.ii. E' ammessa la partecipazione dei soggetti individuati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi nei termini e secondo le modalità indicate ai successivi artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016 .

Gli operatori invitati sono stati selezionati, attraverso manifestazione di interesse di cui alla determinazione a contrattare del Responsabile del settore Economico – Finanziario in data 06.02.09 n. 23 e successiva determinazione in data 27.09.2019 n. 246 di approvazione elenco ditte da invitare.

#### **ART. 15 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I soggetti ammessi a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

<b>Requisiti di carattere generale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi</li></ul>
<b>Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• - essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;</li><li>• - iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005;</li></ul>
<b>Requisiti di capacità tecnico-professionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aver svolto negli ultimi quattro anni (2015/2018) servizio di brokeraggio assicurativo a favore di enti pubblici e/o privati fra i quali siano incluse almeno 5 (cinque) amministrazioni pubbliche;</li><li>• aver intermediato negli ultimi quattro anni 2015 - 2018 premi assicurativi per un ammontare annuo pari ad € 500.000,00;</li><li>• aver sottoscritto polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale verso terzi della società, nonché dei suoi dipendenti anche collaboratori occasionali;</li></ul>

Inoltre devono:

- a) dichiarare di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta o nella predisposizione del servizio;
- b) dichiarare di essere informati ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 che i dati sopra riportati e comunicati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo alla presente gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;

c) dichiarare i recapiti al quale vanno inviate eventuali comunicazioni, con pieno effetto di legge, manlevando la stazione concedente da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;

I predetti requisiti potranno essere attestati tramite dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi e nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da Procuratore munito dei poteri necessari dall' Impresa offerente utilizzando i moduli allegato A) – allegato B).

### **ART. 16 FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE**

L'aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà rassegnato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi ottenendo complessivamente il punteggio più alto, a seguito della somma dei punteggi parziali conseguiti in sede di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

**Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:**

- \* Offerta tecnica – max punti 70
- \* Offerta economica – max punti 30

La valutazione delle offerte avverrà in base ai seguenti elementi:

#### **I. OFFERTA TECNICA (punteggio massimo attribuibile: punti 70)**

I concorrenti presenteranno la loro offerta, formulata in conformità alle prescrizioni del presente Disciplinare. L'offerta tecnica dovrà essere formulata chiaramente in base ai seguenti parametri ai quali verranno attribuiti i punteggi di seguito indicati in ordine di importanza decrescente:

	<b>Descrizione</b>	<b>Massimo punti attribuibili</b>
1	<p><b><u>MODALITA' ORGANIZZATIVE:</u></b>                      Il candidato dovrà fornire una descrizione delle <u>modalità operative ed organizzative</u> del processo metodologico concretamente utilizzato per la gestione del servizio, al fine di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- economicità ed efficacia del programma assicurativo,</li> <li>- indicazione del personale dedicato,</li> <li>- tempi di resa delle prestazioni,</li> <li>- raccordi operativi ed organizzativi con il Comune,</li> <li>- persone indicate nell'espletamento del servizio,</li> <li>- persone facenti parte della struttura,</li> <li>- modalità operative dell'attività di assistenza al Comune nella gestione dei sinistri attivi/passivi.</li> </ul> <p><u>La redazione del progetto non deve superare 2 pagine – formato A4- dimensione dei caratteri non inferiori a Times News Roman 12- stampato solo fronte.</u>  <u>In caso di superamento la società viene esclusa dalla gara.</u></p>	<b>35</b>
2	<p><b><u>GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA</u></b></p>	<b>20</b>
	<p>Gestione sinistri in franchigia 5 gratuiti come da capitolato. Per ogni pratica aggiunta sino ad un massimo di 5, punti 4</p>	



3	<p><b><u>EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI GRATUITAMENTE</u></b></p> <p><b>Eventuali servizi aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare, che il concorrente si obbliga a prestare gratuitamente a favore del Comune di Lavello per tutta la durata del servizio:</b> i servizi non dovranno comportare alcun onere a carico del Comune e, comunque, dovranno essere pertinenti all'attività svolta dal Broker, concreti ed attuabili: nella descrizione dei servizi proposti dovranno essere chiaramente evidenziate le attività/incombenze che saranno in capo al Broker ed eventuali attività/incombenze che saranno in capo al Comune di Lavello.</p> <p><u>La redazione dei servizi aggiuntivi offerti non deve superare 2 pagine – formato A4- dimensione dei caratteri non inferiori a Times News Roman 12- stampato solo fronte.</u></p> <p><u>In caso di superamento la società viene esclusa dalla gara.</u></p> <p>Se il concorrente omette di compilare questa sezione, avrà zero punti.</p>	<b>15</b>
<b><u>Punteggio massimo complessivo attribuibile all'offerta Tecnica</u></b>		<b>70</b>

Verranno esclusi dalla presente procedura di gara gli operatori economici che non avranno ottenuto complessivamente almeno 40 punti tecnici, con riferimento alla sola valutazione del documento descritto al presente paragrafo.

Per l'attribuzione dei punteggi sopra esposti (criterio 1 e 3) ogni commissario assegnerà un giudizio tradotto in termini di punteggio tenendo conto della seguente tabella (scelta del coefficiente variabile tra 0 e 1 discrezionalmente):

<b>Criterio motivazionale</b>	<b>Valutazione discrezionale</b>	<b>Coefficiente</b>
Individuato per ogni singolo elemento	Insufficiente giudizio sintetico: l'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto ai mandati previsti dal capitolato	0,0
	Sufficiente giudizio sintetico: l'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco significativo rispetto ai mandati previsti dal capitolato	0,2

	Discreto giudizio sintetico: l'elemento oggetto di valutazione è ritenuto discretamente significativo rispetto ai mandati previsti dal capitolato	0,4
	Buono giudizio sintetico: l'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo rispetto ai mandati previsti dal capitolato	0,6
	Molto buono giudizio sintetico: l'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto ai mandati previsti dal capitolato	0,8
	Eccellente giudizio sintetico: l'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo rispetto ai mandati previsti dal capitolato	1,0

Verrà quindi calcolato, per ciascun criterio considerato dell'offerta tecnica il coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari, tenendo conto dei primi due decimali e conseguente arrotondamento dei successivi. La determinazione del punteggio, con arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola, relativamente a ciascun criterio dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la seguente formula:

$$PO = \text{PuntMax} \times CM$$

Dove

PO = Punteggio ottenuto

PuntMax = punteggio massimo per ogni singolo aspetto

CM = coefficiente medio

I punteggi dei singoli criteri verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio dell'offerta tecnica.

La Commissione si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti circa le offerte presentate qualora il loro contenuto non fosse sufficientemente chiaro.

Qualora i chiarimenti richiesti non venissero forniti entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, la Commissione non procederà alla valutazione né all'assegnazione dello specifico punteggio per il parametro in questione.

Si precisa che non verranno valutate informazioni/dati diversi da quelli richiesti, che però saranno vincolanti per l'operatore economico in caso di aggiudicazione.

Le soluzioni proposte verranno valutate anche in funzione della specifica realtà organizzativa dell'Amministrazione Comunale di Lavello, della chiarezza espositiva e trasparenza per quanto concerne gli impegni contrattuali, i quali dovranno essere compatibili con le prestazioni richieste dal presente disciplinare e per le quali non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi di sorta oltre l'entità della provvigione indicata nell'offerta economica.

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità per la formulazione

dell'offerta, stabilite nel presente Disciplinare, oppure che risultino parziali, difformi dalle richieste, condizionate a clausole non previste o con variazioni all'assetto del Disciplinare.

II. OFFERTA ECONOMICA (**punteggio massimo attribuibile: punti 30**):

Il concorrente dovrà indicare la provvigione (in termini di percentuale) da applicare ai premi assicurativi posti a carico della Compagnia di Assicurazione espressa in percentuale con un massimo di due decimali dopo la virgola da esprimere in cifre. La provvigione sarà espressa, in riferimento ai compensi provvigionali:

- per le Polizze RCA/ARD
- per le Polizze diverse da RCA/ARD

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione in relazione alla provvigione sulla parte imponibile delle polizze assicurative che l'Impresa di brokeraggio chiederà di traslare a proprio favore alle Compagnie assicurative che stipuleranno con il Comune contratti polizze assicurative.

I 30 punti massimi assegnabili sono attribuiti come segue:

Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle polizze RCA/ARD	<b>MAX 10 punti</b>
Percentuale provvigione posta a carico delle compagnie sulle altre polizze	<b>MAX 20 punti</b>

**Punteggio commissioni ramo RCA/ARD**

Punteggio offerta economica=  $\frac{\% \text{ commissione MIN} \times \text{Punteggio massimo da assegnare}}{\% \text{ commissione di offerta presa in esame}}$

**Punteggio commissioni altri rami**

Punteggio offerta economica=  $\frac{\% \text{ commissione MIN} \times \text{Punteggio massimo da assegnare}}{\% \text{ commissione di offerta presa in esame}}$

Pertanto il punteggio da assegnare a ciascun concorrente, per quanto riguarda l'offerta economica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento.

**A garanzia della serietà delle offerte, non saranno prese in considerazione offerte con provvigioni pari a zero (rinuncia alle provvigioni).**

**Art. 17 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse nella modalità prevista e disciplinata nella lettera di invito non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte"

pena l'irricevibilità e comunque la non ammissione alla procedura.

È prevista la trasmissione di tre buste:

- una busta contenente la documentazione amministrativa in parte inserita sul supporto informatico prescelto (USB/CD);
- una busta contenente l'offerta tecnica a sua volta inserita sul supporto informatico prescelto (USB/CD);
- una busta contenente l'offerta economica a sua volta inserita sul supporto informatico prescelto (USB/CD).

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

### **Art. 18 CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

**1) l'istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti di carattere generale, redatta utilizzando il modello A) predisposto dall'Amministrazione (allegato al presente disciplinare), completa di tutte le indicazioni richieste e dichiarazione possesso requisiti idoneità professionale, capacità tecnico – professionale dimostrazione della qualità aziendale redatta utilizzando il modello B) predisposto dall'Amministrazione (allegato al presente disciplinare), completa di tutte le indicazioni richieste.**

Entrambi i modelli **dovranno essere sottoscritti digitalmente**, a pena di esclusione ed inseriti sul supporto informatico prescelto (USB/CD).

**2) la prova della costituzione della garanzia provvisoria, ex art.93 co. 7 D.Lgs. 50/2016**, pari al 1% valore stimato dell'appalto, valida almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, ammontante ad **€ 80,00** costituita secondo una delle seguenti modalità:

- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione/polizza - così come previsto dall'art. 93 co.4 del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la polizza, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, deve essere intestata anche alle mandanti (non solo alla società capo-gruppo), che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti (**allegando attestazione in originale o copia autentica**);

- tramite bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT72B0855442050000000402693 intestato alla stazione appaltante presso Banca di Credito Cooperativo Gaudiano - Agenzia di Lavello, Via Roma, avente come causale di versamento: "CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG ZF02A8071BE" (**allegando quietanza del versamento in originale o copia autentica**).

**L'operatore economico, dovrà inoltre inserire**, un foglio che contenga il nome della procedura nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale), il codice IBAN relativo al conto corrente sul quale effettuare lo svincolo.

- La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

**3) dichiarazione di un fideiussore** (istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art.106 D. Lgs. 385/1993) contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016; tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria (**allegando sul supporto informatico prescelto copia scansionata della dichiarazione firmata digitalmente**)).

**4) dichiarazione** con cui il partecipante dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste, compresi i chiarimenti. Con la stessa dichiarazione, il concorrente dichiara altresì che la propria offerta è impegnativa ed irrevocabile per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione (**allegando sul supporto informatico prescelto - USB/CD - copia scansionata della dichiarazione firmata digitalmente**)).

### **Art. 19 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"**

Sul supporto informatico prescelto (USB/CD) l'operatore deve caricare la documentazione che segue:

**"Progetto"** sintetico ed esaustivo, avente le caratteristiche di cui al punto 16 del presente disciplinare e così sinteticamente evidenziato:

**MODALITA' ORGANIZZATIVE** – massimo 2 pagine – formato A4- dimensione dei caratteri non inferiori a Times News Roman 12- stampato solo fronte;

**GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA** - massimo 1 pagina – formato A4- indicazione del n. di sinistri in franchigia che si è disposti a gestire in aggiunti a quelli richiesti da capitolato come da capitolato;

**EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI GRATUITAMENTE** –massimo 2 pagine – formato A4- dimensione dei caratteri non inferiori a Times News Roman 12- stampato solo fronte.

L'operatore economico dovrà indicare quali parti specifiche dell'elaborato progettuale presentato sono da segretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In caso di assenza di indicazioni l'Amministrazione è autorizzata a concedere l'accesso a tutta la documentazione di gara.

La valutazione di questo documento consente l'assegnazione di un massimo di 70/100 punti tecnici.

La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta telematica "offerta tecnica" **non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena l'esclusione dalla gara.**

- Il progetto di cui al suddetto punto 1) dovrà essere **sottoscritto digitalmente a pena di esclusione.**

### **Art. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"**

Sul supporto informatico prescelto (USB/CD) l'operatore deve caricare la documentazione che segue:

**Modulo Allegato C) – Offerta economica,** l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata), indicare i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

**La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione.**

Inserire nella colonna "Percentuali provvigioni" corrispondenti a ciascuna voce d'offerta ("rami RCA/ARD e Rami diversi da RCA/ARD") il valore complessivo della propria offerta in cifre, espresso in termini di percentuale utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola ed in lettere.

Non sono ammesse offerte pari a zero pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative.

### **Art.21 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Il procedimento di aggiudicazione avrà luogo come segue:

1. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice;
2. **nel corso della prima seduta pubblica che si provvederà a comunicare almeno 5 giorni prima esclusivamente tramite PEC,** presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Lavello, in Corso Cavour n. 1, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta Amministrativa, alla verifica della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti ed in seduta riservata provvederà alla valutazione delle offerte Tecniche. Nel corso di una ulteriore seduta pubblica la cui data e ora di svolgimento sarà posta a conoscenza degli interessati almeno due giorni prima esclusivamente tramite PEC, la Commissione comunicherà ai presenti il punteggio parziale attribuito ad ogni concorrente per le offerte di cui alla busta "B – Offerta tecnica", quindi procederà all'apertura delle buste "C – Offerta economica" e all'assegnazione dei relativi punteggi con definizione della graduatoria provvisoria di cui sarà data lettura ai presenti.

In caso di parità di punteggio delle offerte sarà prescelto il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Si precisa che:

- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio anche in pendenza di contratto, previa verifica dei requisiti.

#### **ART. 22 FORO COMPETENTE**

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro competente è il Tribunale di Potenza.

#### **ART. 23 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. e della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, il Broker e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine il Broker e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico il Broker sarà tenuto a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

Il Comune è tenuto alla verifica che tra gli eventuali contratti sottoscritti dal Broker con i subcontraenti interessati al presente servizio sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di mettere il Comune in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

Con riferimento al conto corrente dedicato, si riporta il paragrafo 4.10 "Contratti nel settore assicurativo" della determinazione 4/11 della AVCP.

"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante."

I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dal Comune non sono soggetti al regime della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalle "Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Novembre 2011", faq n. C5.

#### **Art. 24 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

L'aggiudicazione sarà regolata da scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico del Broker.

#### **ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità a quanto disposto da D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii – (Codice in materia di trattamento dei dati personali). Si precisa che -le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all'espletamento della gara medesima;

1. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa;
2. l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all'Amministrazione la possibilità di disporre l'aggiudicazione in favore dell'interessato;
3. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale dell'amministrazione implicato nel procedimento;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241;
4. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
5. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Lavello, Via Cavour n. 1, 85024 LAVELLO (PZ).



## **Art. 26 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**Responsabile unico del procedimento:** Sassone Dott.ssa. Filomena.

## **Art. 27 EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E RISPOSTE A CHIARIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della presente procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla stessa o sullo svolgimento della medesima, possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Lavello entro il termine ultimo e perentorio delle **ore 12,00 del giorno 15/11/2019**.

Eventuali integrazioni della documentazione di gara, così come le risposte alle suddette richieste saranno comunicate a tutti gli operatori economici invitati alla procedura attraverso PEC.

## **ART. 28 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D. Lgs n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

### **ALLEGATI:**

**MODELLO A) - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, D. Lgs. 50/2016 e smi e ulteriori dichiarazioni.**

**MODELLO B) - Dichiarazione possesso requisiti idoneità professionale, capacità tecnico – professionale.**

**MODELLO C) - Allegato Offerta Economica - Imposta di bollo.**